

DECRETO 23 gennaio 2008, n. 10

Emergenza idrica: proroga termini di cui al D.P.G.R n. 166/07.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007 con cui si dichiara lo stato di emergenza idrica nei territori delle regioni dell'Italia centro - settentrionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, n.3598 con la quale è stato nominato il Commissario delegato preposto alla gestione della predetta emergenza e i Presidenti delle Regioni sono stati incaricati a concorrere all'attuazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente che abbiano effetti sui singoli ambiti territoriali regionali;

Considerato che la suddetta ordinanza prevede, in particolare, la possibilità di ricorrere a procedure acceleratorie e derogatorie, entro la scadenza dello stato di emergenza stabilito al 31.12.2007, al fine di favorire la realizzazione di interventi urgenti per mitigare gli effetti della crisi predetta;

Richiamato il proprio decreto del 6 novembre 2007, n. 166 con cui si è dato attuazione al piano degli interventi regionali urgenti e straordinari nei settori irriguo ed idropotabile per fronteggiare l'emergenza idrica suddetta, anche mediante il ricorso alle su indicate misure acceleratorie e derogatorie da parte degli soggetti attuatori all'uopo individuati, previa autorizzazione all'utilizzo suddetto;

Valutato che, con il sopra citato decreto, sono state altresì approvate le "Disposizioni per la realizzazione degli interventi" (denominato allegato B) finalizzate ad individuare le modalità ed i limiti di applicazione delle procedure derogatorie per l'attuazione degli interventi medesimi ove tali misure potessero consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro la data del 31.12.2007;

Preso atto che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza idrica nei territori delle regioni dell'Italia centro - settentrionale fino al 30 giugno 2008 al fine di assicurare il compimento di tutti gli interventi urgenti e straordinari in corso di realizzazione previsti per il superamento delle criticità predette;

Esaminata, quindi, la necessità di protrarre, in coerenza con il suddetto D.P.C.M., i termini disposti con

l'allegato B di cui al DPGR n.166/07 e segnatamente di prorogare al 30 maggio 2008 il termine di cui all'art. 2, comma 2, nonché al 30.06.2008 il termine di cui agli artt.4, comma 2, e 9, comma 1;

DECRETA

- di prorogare, in coerenza con il suddetto D.P.C.M., i termini disposti con l'allegato B di cui al DPGR n.166/07 e segnatamente di prorogare al 30 maggio 2008 il termine di cui all'art. 2, comma 2, nonché al 30.06.2008 il termine di cui agli artt.4, comma 2, e 9, comma 1;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Presidente
Claudio Martini

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2008, n. 37

L.R. 27/12/2004 n.77 (Demanio e Patrimonio della Regione Toscana). Approvazione delle integrazioni, aggiornamenti e/o modifiche degli elenchi di cui all'art. 20 adottati con D.G.R.612 del 04/09/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art 20 della L.R. 27 dicembre 2004, N. 77;

Richiamati i decreti dirigenziali n. 7168 del 23 dicembre 2005 e 4307 del 13 settembre 2006 con i quali i beni sono stati classificati e assegnati alle categorie inventariali previste dalla richiamata L.R. 77/04;

Richiamata altresì la delibera n. 612 del 4 settembre 2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli elenchi di cui all'art. 20 di cui sopra, nonché le direttive per la vendita del patrimonio agricolo forestale (PAFR);

Ritenuto di procedere ad integrare, aggiornare e/o modificare gli elenchi di cui alle lettere "B" comprendente gli immobili che si intende valorizzare e/o riqualificare, "C" comprendente gli immobili per i quali è in corso un procedimento di permuta e "D" comprendente gli immobili che si intende vendere in quanto non più necessari alle esigenze organizzative dell'ente, né strumentali ai fini dell'attività, né capaci di produrre conveniente reddito di cui alla delibera sopra richiamata;